



Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Modifica del

Progetto

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

Titolo precedente l'art. 15p

Sezione 1d:

Conservazione e cancellazione dei dati medici per valutare l'idoneità al trasporto

(art. 71b cpv. 2 LStr)

Art. 15p

Le autorità abilitate a richiedere dati medici in virtù dell'articolo 71b capoverso 1 LStr possono trattarli fino all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione dello straniero. Li cancellano immediatamente dopo l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

II

La presente modifica entra in vigore il **..... 2017**.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 142.281

